

6.9.2018

A8-0245/87

Emendamento 87
Gerard Batten, Jörg Meuthen
a nome del gruppo EFDD

Relazione
Axel Voss
Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

—

Proposta di reiezione

***Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.***

Or. en

Emendamento 88**Gerard Batten**

a nome del gruppo EFDD

Relazione**Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Articolo 11 – titolo***Testo della Commissione**Emendamento**Articolo 11**soppresso**Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale*

- 1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.*
- 2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.*
- 3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.*
- 4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è*

*calcolato a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla data di
pubblicazione.*

Or. en

6.9.2018

A8-0245/89

Emendamento 89

Gerard Batten

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Uno Stato membro che applichi le norme della presente direttiva continuerà a essere soggetto alla normativa nazionale in materia di diritti d'autore. In caso di conflitto, prevale la normativa nazionale in materia di diritti d'autore dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 90**Gerard Batten**

a nome del gruppo EFDD

Relazione**Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Articolo 13 – titolo***Testo della Commissione**Emendamento**Articolo 13**soppresso*

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e

ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/91

Emendamento 91

Gerard Batten

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Uno Stato membro che applichi le norme della presente direttiva continuerà a essere soggetto alla normativa nazionale in materia di diritti d'autore. In caso di conflitto, prevale la normativa nazionale in materia di diritti d'autore dello Stato membro.

Or. en